# Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile
# D.L. 190/2026 / A.C. 3159

**Dossier n° 325 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale**
**9 novembre 2026**

**Informazioni sugli atti di riferimento**

| | |
|---|---|
| A.C. | 3159 |
| D.L. | 190/2026 |
| Titolo: | Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile |
| Numero di articoli: | 10 |
| Date: | |
| presentazione: | 22 ottobre 2026 |
| assegnazione: | 22 ottobre 2026 |
| Commissione competente : | II Giustizia |
| Stato dell'iter: | In corso di esame in Commissione |

## Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3159 reca la conversione in legge del **decreto-legge n. 190 del 2026**, che prevede disposizioni urgenti in materia di **sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile**. Tale provvedimento è stato assegnato alla II Commissione il 22 ottobre 2026, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 28 ottobre 2026.

Il decreto-legge in esame si compone di **10 articoli**.

L'**articolo 1** reca una serie di **modifiche al codice penale**. In particolare, viene modificato il **regime di imputabilità dei minori ultraquattordicenni**, introducendo, per tale fascia di età, una **presunzione relativa (iuris tantum) della capacità di intendere e di volere**. Per effetto della modifica, pertanto, la capacità del minore deve ritenersi sussistente fino a prova contraria (**comma 1**). Vengono introdotte **nuove circostanze aggravanti** per i reati di devastazione e saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità perpetrati nel corso di manifestazioni pubbliche (**commi 2 e 3**), nonché la circostanza aggravante di danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (**comma 6**). Viene, altresì, introdotto il nuovo articolo 420-*bis* c.p., che prevede il **reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche** (**comma 4**). Infine, si rende **procedibile d'ufficio** il reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria (**comma 5**).

Il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 4 novembre 2026, in occasione dell'esame del presente provvedimento, ha rilevato che il vigente secondo comma dell'articolo 419 c.p. prevede già una circostanza aggravante ad effetto comune, con aumento della pena fino a un terzo, per i fatti commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel medesimo articolo 419 c.p. un terzo comma che prevede, per il fatto commesso nel corso di manifestazioni su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito, un aumento da un terzo alla metà. In considerazione della parziale sovrapposizione delle due circostanze, il Comitato ha formulato l'osservazione secondo cui andrebbe approfondita la formulazione della disposizione, con particolare riferimento al coordinamento con il secondo comma dell'articolo 419, che prevede un aumento di pena inferiore per una fattispecie che appare di maggiore gravità, in quanto include anche il saccheggio di armi.
Il Comitato ha, inoltre, rilevato che il comma 3 dell'articolo 1 aggiunge un secondo comma all'articolo 420 c.p. (attentato a impianti di pubblica utilità), prevedendo una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento di pena da un terzo alla metà, se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Una circostanza con il medesimo aumento di pena è prevista dalla lettera *b*) del nuovo articolo 420-*bis* (violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, inserito dal comma 4) quando gli atti offensivi siano diretti contro infrastrutture energetiche o relative a servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici, ovvero contro beni mobili o immobili adibiti a funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità. Attesa la parziale sovrapposizione delle due aggravanti, il Comitato ha, pertanto, formulato l'osservazione secondo cui andrebbe

approfondita la disposizione in esame, al fine di assicurare un efficace coordinamento con la lettera *b*) del nuovo articolo 420-bis.

L'**articolo 2** estende l'applicazione dell'istituto dell'**arresto in flagranza differita** ad ulteriori ipotesi di reato (devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, danneggiamento commesso da un gruppo organizzato).

L'**articolo 3** reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, in materia di **accertamenti sulla personalità del minorenne, di arresto in flagranza differita e di misure cautelari**. In particolare, si estende ai minori ultrasedicenni la disciplina in tema di **custodia cautelare in carcere** di cui all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, a norma della quale, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a talune fattispecie delittuose di particolare gravità, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi comprovanti l'insussistenza di esigenze cautelari.

Il Comitato per la legislazione, nel medesimo parere, ha rilevato che, per effetto del rinvio all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., il giudice è chiamato a disporre la custodia in carcere nei confronti dei minori di età pari o superiore a sedici anni imputati per i delitti indicati dalla norma, salvo che emergano elementi idonei a escludere le esigenze cautelari. Ha osservato che l'articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 (modificato, al comma 2, dall'articolo 3 in commento) stabilisce che, nel disporre le misure cautelari nei confronti di un minore, il giudice debba tenere conto anche dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Il Comitato ha, pertanto, formulato l'osservazione secondo cui andrebbe approfondita la disposizione in esame, al fine di evitare incertezze applicative e di chiarire il rapporto tra la presunzione di necessità della misura cautelare e la predetta esigenza, di cui il giudice deve comunque tenere conto ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

L'**articolo 4** prevede che, nel caso di eventi incidenti sull'ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge, l'**applicazione temporanea dei magistrati** per esigenze di servizio è disposta nel termine di **ventiquattro ore dalla richiesta** del dirigente dell'ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario.

L'**articolo 5** introduce, in primo luogo, una **responsabilità per illecito amministrativo** nei confronti degli **esercenti la responsabilità genitoriale di minori**, anche non imputabili, che abbiano compiuto determinati fatti di reato (**commi 1 e 2**). La norma individua il prefetto quale autorità competente ad irrogare tali sanzioni, estendendo, altresì, le norme sul procedimento ordinario per l'applicazione delle sanzioni amministrative (v. legge n. 689 del 1981) alla fattispecie in esame (**commi 3 e 4**). Inoltre, vengono regolati gli aspetti concernenti il **risarcimento dei danni** arrecati ai beni pubblici, nonché ai privati, quali conseguenze delle predette fattispecie di reato (**commi 5, 6 e 7**).

Nel medesimo parere il Comitato per la legislazione ha rilevato che l'articolo 5, comma 7, consente al soggetto privato danneggiato dalle condotte di cui al comma 1 di presentare ricorso per decreto ingiuntivo e dispone, al secondo periodo, che la consulenza tecnica di parte da lui allegata per la stima dei danni sia considerata "prova scritta" ai sensi dell'articolo 634 c.p.c. Ha osservato che tale articolo definisce i requisiti della prova scritta per l'accesso al procedimento monitorio, indicando idonei documenti e scritture contabili, categorie nelle quali non rientrano gli atti elaborati unilateralmente da una delle parti, come la consulenza tecnica di parte, che ha valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico. Il Comitato ha, pertanto, formulato l'osservazione secondo cui andrebbe approfondita la disposizione in esame per coordinare lo speciale regime probatorio con la disciplina generale dell'articolo 634 c.p.c., anche ai fini della determinazione del danno da liquidare.

L'**articolo 6** novella il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), inserendo all'articolo 3 il nuovo comma 5-*bis* che consente al **questore di disporre l'avviso orale con divieto di radunarsi**, quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, tengano in luogo pubblico o aperto al pubblico comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose. Tale divieto, riferito a luoghi specificamente individuati e anche limitato a determinate fasce orarie, può avere una **durata massima di un anno** e deve essere applicato con modalità compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario. La misura è riservata a chi, nei cinque anni precedenti, sia stato destinatario di determinati provvedimenti di prevenzione ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico e può essere adottata anche nei confronti di minori che abbiano compiuto i quattordici anni. Il divieto è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica o, se il destinatario è minorenne, davanti al tribunale per i minorenni e la sua violazione è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro.

L'**articolo 7** modifica l'istituto dell'**accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia**, al fine di estenderne il campo applicativo **anche alle operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica** in luoghi con notevole presenza di persone.

Anche con riferimento a tale articolo, si richiama il parere del Comitato per la legislazione, nel quale è stato rilevato che l'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 59 del 1978, introdotto dal decreto-legge n. 23 del 2026, limita, al comma 1, l'operatività della misura alle specifiche operazioni di polizia disposte in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza del possesso di materiali atti a offendere, e subordina l'intervento dell'autorità a segnalazioni di polizia o condanne nei cinque anni precedenti per specifiche categorie di illeciti e alla presenza di "un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica". La disposizione in esame estende l'applicazione della misura a specifiche operazioni di polizia "destinate alla prevenzione di reati in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone", senza però richiedere, tra i presupposti, l'attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, previsto dal comma 1 cui rinvia. Il Comitato, ha pertanto, formulato l'osservazione secondo cui andrebbe approfondita la disposizione, al fine di assicurare un efficace coordinamento con il comma 1 nell'individuazione dei presupposti oggettivi e delle circostanze di fatto idonee a giustificare il provvedimento, e di chiarire, a fronte dell'estensione del trattenimento temporaneo, le caratteristiche e le finalità degli accertamenti da svolgere a seguito del fermo, come già richiesto nel parere reso dal Comitato nella seduta del 20 aprile 2026 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 (A.C. 2886).

L'**articolo 8** interviene sull'operazione "**Strade sicure**" al fine di **rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano**, incrementando di **500 unità** il contingente delle **Forze armate fino al 31 dicembre 2026**. Prevede, inoltre, la possibilità del Ministero della difesa di avvalersi delle procedure di somma urgenza per garantire il tempestivo impiego del contingente militare e il soddisfacimento delle connesse esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo.

L'**articolo 9** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 10** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

## Presupposti di straordinaria necessità e urgenza

Il decreto-legge n. 190 del 2026 appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni e per il contrasto alla criminalità minorile.

## Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento in esame risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Il provvedimento in esame si innesta nell'ambito dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge recante **modifiche in materia di imputabilità del minore** (A.C. 3080), il cui esame in sede referente è stato avviato presso la II Commissione della Camera il 28 settembre 2026. Il decreto-legge in esame riproduce integralmente, agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), le disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 del disegno di legge A.C. 3080. Nello specifico, l'articolo 1 del citato disegno di legge modifica il primo comma dell'articolo 98 del codice penale, introducendo una **presunzione relativa di capacità di intendere e di volere** per il minore tra i quattordici e i diciotto anni, salvo prova contraria, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, concernente gli **accertamenti sulla personalità del minorenne nell'ambito del processo penale minorile**.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**ordine pubblico e sicurezza**", "**giurisdizione e norme processuali**" e "**ordinamento civile e penale**", attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *h*) e *l*), della Costituzione.

Quanto alla materia ordine pubblico e sicurezza, si ricorda che la Corte costituzionale ne ha offerto un'interpretazione restrittiva, in ragione della connessione testuale con l'"ordine pubblico" e dell'esplicita esclusione della «polizia amministrativa locale», riconducendovi le misure preventive e repressive dirette alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come l'insieme dei beni fondamentali e degli interessi pubblici primari che sorreggono l'ordinata convivenza civile (sentenza n. 35 del 2011). In relazione alle singole disposizioni, si osserva che le misure di cui agli articoli 6 e 7 (avviso orale con divieto di radunarsi; accompagnamento e trattenimento presso gli uffici di polizia) sono finalizzate alla prevenzione di reati e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e sono rimesse all'autorità di pubblica sicurezza: esse appaiono, pertanto, riconducibili alla lettera *h*) secondo la citata sentenza della Corte costituzionale.
Si ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale riconosce carattere "espansivo" (trasversale) ad alcune materie di competenza esclusiva statale che qui rilevano, quali l'ordinamento penale (sentenza n. 185 del 2004) e l'ordinamento civile (sentenze n. 233 del 2006; n. 380 del 2004; n. 274 del 2003), con conseguente possibilità di incidere su ambiti di competenza concorrente o residuale. La natura trasversale della materia "ordinamento civile" è stata da ultimo espressamente confermata dalla sentenza n. 192 del 2024.

Quanto all'articolo 5, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che la competenza a disciplinare un apparato sanzionatorio va attribuita al medesimo soggetto cui compete disciplinare la materia cui le sanzioni amministrative si riferiscono (sentenza n. 50 del 2005): nel caso di specie le sanzioni sono collegate alla responsabilità genitoriale esercitata nei confronti di minori che hanno posto in essere fatti costituenti reato e a un regime di responsabilità e di tutela risarcitoria ascrivibili alle materie dell'ordinamento penale e civile.

Con specifico riferimento all'articolo 8 (potenziamento delle misure di sicurezza connesse ai gravi incidenti occorsi nella città di Milano) assume rilievo anche la materia "**difesa e Forze armate**", anch'essa di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Cost325 | Servizio Studi<br>Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 | 𝕏 CD_istituzioni |
| | Servizio Studi<br>Dipartimento Giustizia | st_giustizia@camera.it - 066760-9148 | 𝕏 CD_giustizia |


La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.